

COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ROTTURE O MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO MODIFICA

ARTICOLO 1 CONDIZIONI GENERALI	2
ARTICOLO 2 PRESCRIZIONI ESECUTIVE	2
ARTICOLO 3 PRESCRIZIONI TECNICHE	3
ARTICOLO 4 SANZIONI	5

ARTICOLO 1 CONDIZIONI GENERALI

Ogni rottura o scavo nel suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, e con l'osservanza delle disposizioni ed adempimenti del presente regolamento.

Unitamente alla richiesta dovrà essere presentata:

- a) planimetria della località con l'indicazione dello scavo o lavoro da eseguirsi, con lunghezza o superficie della zona interessata;
- b) ricevuta del versamento su c.c.p. n. 10638179 intestato alla Tesoreria del Comune di Bergeggi, Banca Popolare di Novara con sede in Vado Ligure, dell'importo di £.30.000/mq in caso di rottura di strade asfaltate, e £.60.000/mq in caso di rottura strade lastricate o gradinate, tale importo sarà restituito a lavoro ultimato dopo gli opportuni sopralluoghi da parte dell'Amministrazione comunale volti ad accertare la regolarità dei ripristini, oltre eventuali danni, da trattarsi su tale deposito cauzionale.

Sono esonerati dall'obbligo di versamento di cui alla lett. b) gli interventi che comportano una rottura o manomissione del suolo inferiore a 10 mq.

ARTICOLO 2 PRESCRIZIONI ESECUTIVE

- a) L'inizio dei lavori è subordinato alla verifica da parte del concessionario richiedente, delle esistenti reti SIP, ENEL, GAS metano ed ACQUEDOTTO nell'area oggetto di intervento, che dovranno essere verificate con i tecnici degli enti citati.
- b) Dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori all'ufficio polizia urbana almeno due giorni prima, con comunicazione del nominativo e recapito telefonico della ditta esecutrice del lavoro, per le eventuali urgenti comunicazioni in ordine all'intervento.
- c) Dovrà essere installata apposita segnaletica prescritta dal codice stradale e Leggi in materia, di cui l'Amministrazione comunale rimane manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e cose, inoltre il concessionario dovrà attenersi a tutte le norme che il Comune, anche a mezzo dei propri agenti riterrà di suggerire nell'interesse del transito ed incolumità pubblica oltre che a salvaguardia del suo pubblico.

L'esecuzione dei lavori deve consentire in qualsiasi momento la continuità del transito veicolare e pedonale; eventuali limitazioni od interruzioni del transito devono essere preventivamente richieste ed autorizzate a norma di legge, oltre alla presenza dei VV.UU. per la durata dell'interruzione.

L'esecuzione dei lavori deve essere organizzata in modo tale che nelle ore notturne, in quelle al di fuori del normale orario di lavoro ed in tutte le giornate lavorative non vengano mai lasciati scavi aperti. In detti periodi la sede stradale deve inoltre essere perfettamente sgombrata da materiali, detriti e macchine operatrici, salvo perimetrazione e segnalazioni della zona di cantiere interdetta al traffico.

Tali segnalazioni, durante le ore diurna di completa visibilità, sono fatte mediante appositi cavalletti e cartelli indicatori, di tipo regolamentare mentre nelle ore notturne e di offuscata visibilità sono fatte anche mediante di luci distribuite a conveniente distanza fra loro e dagli ostacoli, il tutto conforme alle norme vigenti in materia.

Mediante opportuna vigilanza deve essere assicurata, per l'intera durata del periodo di oscurità e visibilità offuscata, l'efficienza e la continuità delle anzidette segnalazioni luminose. Rimane stabilito che il concessionario resta unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dei modi di esecuzione delle opere, restandone completamente sollevata l'Amministrazione comunale, nonché i funzionari ed agenti da essa dipendenti.

- d) E' fatto obbligo al concessionario di provvedere con continuità, a sua cura e spese, alla manutenzione dei propri impianti, in corrispondenza delle interferenze, concordando con l'Amministrazione comunale eventuali interruzioni necessarie per la manutenzione di cui sopra.
- e) Il concessionario si impegna ad evitare di formare sul piano viabile depositi di materiali, attrezzi ecc. e, durante l'esecuzione dei lavori a non ostacolare il libero deflusso dell'acqua sul piano viabile e nei fossi di scolo.
- f) Qualora l'esecuzione dei lavori interferisse con manufatti stradali, quali muri, tombini, impalcati, condotte, volte o altro, è fatto espresso divieto di manomettere tali opere senza il preventivo e specifico assenso di questa Amministrazione.
Tale assenso, se non richiesto contestualmente alla domanda di concessione, può essere richiesto, e/o concordato verbalmente a fronte di situazioni impreviste, durante il corso dei lavori.
Ogni opera muraria necessaria per il ripristino dei manufatti stradali interessati o manomessi dai lavori, deve essere eseguita direttamente a cura e spese del richiedente e così pure il rialzo e la risistemazione a perfetta regola d'arte di chiusini metallici esistenti nell'area manomessa, qualora non venga mantenuta la quota del piano viabile esistente (ripristino senza scarifica).
- g) L'opera dovrà essere eseguita nel minor tempo possibile, nelle sole ore diurne, salvo casi speciali, con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alla strada comunale.
Resteranno a carico esclusivo del concessionario tutte quelle opere che, a parere dell'Ufficio tecnico comunale, saranno ritenute necessarie in dipendenza totale o parziale dei lavori da eseguirsi.
- h) L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la planimetria e l'altimetria della strada senza che il concessionario possa accampare diritti di sorta. Il medesimo, anzi, sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le modifiche che risulteranno necessarie.
- i) I lavori devono essere eseguiti nel rigoroso rispetto del disposto dell'articolo 8 DPR 15/06/1959, n. 393, Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale, nonché degli articoli 7, 8, 9 e 10 del relativo Regolamento di esecuzione (DPR del 30/06/1959).
- j) Ogni pretesa di terzi relativa alle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, è a carico del richiedente, il quale, quindi, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità o molestia anche giudiziaria provocata da presunti lesi.

ARTICOLO 3 PRESCRIZIONI TECNICHE

- a) La delimitazione dell'area di scavo dovrà avvenire utilizzando macchine tagli asfalto e altro mezzo idoneo (martello pneumatico con paletta) atti a garantire la perfetta uniformità del bordo dello scavo.
- b) Gli scavi longitudinali sulla sede stradale devono essere effettuati, compatibilmente con l'esistenza di servizi già esistenti, a distanza uguale o superiore alla profondità degli stessi dai limiti laterali della pavimentazione bituminosa e comunque non inferiore a metri uno; qualora non sia possibile rispettare tale prescrizione verranno adottate di comune accordo soluzioni tecniche atte al contenimento e consolidamento della sede stradale.
- c) Nel caso di condotte parallele alla sede stradale:

le trincee dovranno essere colmate con materiale arido (stabilizzato) steso a strati sino a meno di 10 cm. dal piano viabile, compattato con piastra vibrante o compattatore pneumatico.

Nel caso di attraversamento della sede stradale:

la trincea dovrà essere colmata con conglomerato cementizio dosato a q.li 0,50 di cemento per mc. di inerte sino a circa 10 cm. dal piano viabile, per un'altezza comunque non inferiore a 60 cm.. Il materiale proveniente dagli scavi _____ potrà essere riutilizzato per il reinterro solo se idoneo.

Il materiale proveniente dagli scavi, non idoneo al reinterro, dovrà essere immediatamente carico su autocarro e trasportato alla pubblica discarica al fine di non creare ulteriore intralcio alla circolazione.

- d) Superiormente alla fondazione stradale di cui al punto precedente, dovrà essere steso uno strato di conglomerato bituminoso (tout-venant di cava bitumato) di spessore, allo stato compresso, non inferiore a cm. 10, adottando tutti quegli accorgimenti atti a evitare ogni qualsiasi abbassamento del pristino stesso.
- e) Tubazioni, cavi e condotte dovranno essere poste alle profondità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle norme CEI, non devono, non devono inoltre per nessun motivo ostruire l'area libera di deflusso dell'acqua dei tombini, ponticelli e ponti.
- f) In caso di interferenza con tubi di smaltimento acque meteoriche o simili ed attinenti la sede stradale, gli stessi dovranno tassativamente essere sottopassati, salvo casi particolari da evidenziarsi di volta in volta.
- g) Trascorsi almeno due mesi dall'ultimazione dei lavori di cui al punto 3), il concessionario a sua cura e spese, provvederà alla pressatura di una striscia di larghezza pari allo scavo eseguito maggiorato di cm. 50 per parte ed alle stesura del definitivo manto di usura in conglomerato bituminoso, di spessore, allo stato compresso, non inferiore a cm. 3, curando il perfetto livellamento con la restante sede stradale.

Nel caso le opere vengano eseguite in prossimità di mezzeria stradale, in alternativa a quanto su esposto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l'asfaltatura con scarifica, della intera larghezza della carreggiata.

In caso di cedimenti futuri, riscontrabili entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, previ opportuni accordi, verrà eseguito sopralluogo in contraddittorio tra il concessionario ed i funzionari di questo Ente, nel corso del quale avvalendosi dei necessari sondaggi, verrà accertata la causa del cedimento. Qualora lo stesso sia stato effettivamente determinato da imperfetta esecuzione dei lavori, il concessionario è obbligato ad eliminare i relativi inconvenienti.

- h) L'Amministrazione, nel caso in cui intenda provvedere direttamente tramite impresa di fiducia, alla sistemazione conclusiva del piano viabile ad avvenuto consolidamento della zona di scavo, imputa al concessionario la relativa quota di competenza, alla base dei prezzi correnti di mercato in vigore al momento.

Dopo aver concordato l'importo a carico, prima dell'inizio dei lavori il concessionario corrisponde il 90% dell'importo dei lavori di cui al punto precedente, calcolato sulla base delle quantità risultanti dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di concessione. La rimanente quota a saldo, verrà corrisposta a lavori ultimati, previo accertamento da parte del personale tecnico di questa Amministrazione in contraddittorio con concessionario, della effettiva consistenza dei lavori, nonché della regolare esecuzione degli stessi.

ARTICOLO 4 SANZIONI

- a) La violazione delle condizioni e prescrizioni di cui all'articolo 1 e 2 del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione da £. 100.000= a £. 2.000.000=.
- b) Il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per le violazioni delle norme per la tutela delle strade ed aree pubbliche (R.D. 08/12/1933, n. 1740 – DPR 15/06/1959 n. 393).

Qualora l'amministrazione riscontri il determinarsi di avvallamenti pericolosi nell'esecuzione dei ripristini delle opere stradali manomesse, ne darà tempestiva comunicazione al concessionario che, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione, è tenuto ad eliminare ed a portare a compimento del minor tempo possibile, gli occorrenti lavori.

Trascorso detto termine infruttuosamente, previo avviso con lettera raccomandata, provvederà direttamente l'Amministrazione addebitandone le spese al concessionario che si impegna al loro pagamento alla presentazione della relativa fattura.